

**OGGETTO: Fascicolo regionale 1317/26/2024 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili solare e relative opere connesse denominato "Morlenzo" della potenza di 24,586 MWp presentato da IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. localizzato nel Comune Cortemaggiore (PC). RICHIESTA INTEGRAZIONI (PC).**

Con riferimento alla nota prot. n. 59332 del 28/03/2025, con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 c.3 della L. n. 241/90 per il giorno **17/04/2025 ore 10.30** in modalità videoconferenza, questo Servizio ritiene necessario, per l'assunzione della decisione, che Codesta società produca la documentazione integrativa di seguito esplicitata:

1. all'istanza è stato allegato un preventivo di connessione (Elab. "7\_au\_09\_stmg\_con\_accettazione\_23\_mw\_rev01") - Codice rintracciabilità 387130372 del 28/10/2024 relativo alla realizzazione dello "STALLO AT AIS IN CP 150KV" nella cabina primaria CP Cortemaggiore; da un'analisi della documentazione non vi è l'evidenza dell'avvenuto pagamento alla società E-distribuzione S.p.A. degli importi utili (pari al 30% dell'importo complessivo del preventivo) a dimostrare l'accettazione del preventivo stesso e la prenotazione della capacità di rete, come previsto al punto 13.1 lett. f) del DM 10/09/2010;
2. con riferimento al succitato preventivo di connessione, lo "STALLO AT AIS IN CP 150KV" si configura come impianto di rete; da un'analisi della documentazione, non risulta evidente l'avvenuta validazione, da parte del gestore di rete E-distribuzione S.p.a., dell'impianto di utenza a monte dello stallo AT (elettrodotto di connessione MT - comprensivo delle cabine di trasformazione, consegna - nonché della nuova area impiantistica "stazione di elevazione" da realizzare nell'area identificata al foglio 6 mappale 10 - NCT del Comune di Cortemaggiore (PC) e del relativo elettrodotto AT di collegamento alla CP Cortemaggiore). Considerato che, il progetto definitivo delle infrastrutture elettriche MT/AT di nuova realizzazione (impianto di utenza + impianto di rete) deve essere validato da parte del gestore di rete, si chiede di produrre la dichiarazione asseverata da parte del proponente che ne attesti l'avvenuta validazione con allegato il report di trasmissione e presa visione del progetto, estratto dal portale informatico del gestore di rete E-distribuzione S.p.a, comprensivo dell'elenco degli elaborati progettuali approvati;
3. al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (cfr. art. 52-quater del DPR 327/2001) finalizzata alla realizzazione delle opere connesse (elettrodotto AT - foglio 18 mappali 7 e 8) su aree di proprietà di soggetti terzi, è necessario venga chiarito se è richiesta la dichiarazione di inamovibilità per le suddette opere, per una durata pari alla vita utile dell'impianto (30 anni);
4. per gli interventi (sottostazione SSE - foglio 6 mappale 10 e nuovo stallo AT da realizzarsi nella CP Cortemaggiore - foglio 18 mappale 59), ricadenti in aree tutelate ai sensi della parte terza (beni paesaggistici) del D.lgs n. 42/2004 (art.142 c.1 lett. c) - 150 m - corso d'acqua Colatore Canalone

dovrà essere presentata istanza di autorizzazione paesaggistica il cui rilascio è di competenza del Comune di Cortemaggiore (PC), secondo la modulistica reperibile dal sito istituzionale;

5. con riferimento agli aspetti di conformità antincendio, nella cabina primaria esistente “CP Cortemaggiore” in esercizio, identificata al foglio 18 mappale 59 del NCT del comune di Cortemaggiore, è prevista la realizzazione di uno “stallo AT” finalizzato alla connessione dell'elettrodotto “*in antenna*” alla rete di distribuzione nazionale (RTN); tale intervento si configura come una modifica impiantistica della medesima cabina e pertanto occorre verificare con l'ente gestore (E-distribuzione S.p.a.) la necessità di un eventuale aggiornamento del parere di conformità antincendio dell'intera cabina primaria, considerando che su tale cabina è prevista l'installazione di ulteriori stalli AT, relativi ad impianti in corso di autorizzazione;
6. nell'elaborato “9\_cod055\_fv\_00073\_relazione integrativa\_verifica completezza\_rev00”, punto 7.9 - prot. Arpae n. 27824 del 13/02/2025, è stato riportato che l'area destinata alla realizzazione della sottostazione MT/AT - SSE (foglio 6 mappale 10 - NCT del Comune di Cortemaggiore) è oggetto di un contratto di affitto il cui conduttore (Azienda Agricola C.M.) è beneficiario, sul fondo in oggetto, della misura del PSR agrario in scadenza il 18/01/2026. Si rende pertanto necessario che codesta Società fornisca chiarimenti in merito (eventuali comunicazioni di recesso dal contratto di affitto, assenza di clausole di rinnovo tacito, ecc..) al fine di accertare l'effettiva possibilità di realizzazione della sottostazione;
7. dall'analisi dell'elaborato “0\_cod055fv\_00042\_bgd\_inquadramento\_catstale\_impianto\_rev00”, nel sottocampo A è prevista la realizzazione della viabilità interna di progetto la quale ricade all'interno della fascia di rispetto della linea MT esistente; si evidenzia che tale area è gravata da servitù di elettrodotto, che all'interno della fascia di terreno asservita ne limita espressamente l'uso consentendo solo attività che non siano di ostacolo all'esercizio ed alla manutenzione della linea stessa; occorre pertanto, valutare la fattibilità e la compatibilità dell'intervento con le norme tecniche di settore;
8. relativamente alla realizzazione delle opere in progetto (impianto FV, stazione di elevazione e stallo AT), al fine di acquisire idoneo titolo abilitativo edilizio-urbanistico, da rilasciare da parte del Comune di Cortemaggiore (PC), codesta Società dovrà completare e trasmettere a questo Servizio la modulistica unificata prevista dalla Regione Emilia Romagna nello specifico: MUR A1/D1 - asseverazione da allegare al titolo edilizio - per gli interventi nei comuni di San Pietro in Cerro e Cortemaggiore. Qualora non fossero stati ancora individuati il collaudatore e la ditta esecutrice lavori, i modelli MUR D2, MUR A4/D4 e MUR A3/D3, potranno essere trasmessi ai comuni interessati prima dell'effettivo deposito dei calcoli strutturali. Si ricorda, infine che la documentazione relativa alla denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3 lettera b) della L.R. n. 19/2008, deve essere presentata alla struttura tecnica competente, prima dell'effettivo inizio dei lavori;
9. visto l'art. 10 del D.lgs n. 190/2024, occorre procedere alla regolarizzazione, secondo quanto disposto dal c.2 “*Coordinamento del regime concessorio*”, delle concessioni da parte del Comune di Cortemaggiore e della società Autovia Padana S.p.a. riguardanti rispettivamente la concessione per scavi per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione MT e per l'accesso carraio alle aree di impianto, su viabilità comunale esistente (Via Morlenzetto) e concessione per attraversamento elettrodotto di connessione MT mediante T.O.C. - Trivellazione orizzontale controllata - foglio 6 mappale 18 - dell'autostrada A21 (Diramazione Fiorenzuola d'Arda);

10. dall'analisi dell'elaborato "Cod055\_FV\_00075\_BPD - Planimetria Distanze rispetto\_Autostrada\_REV00", il progetto prevede la realizzazione di alcuni interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto autostradale (30 m - 60 m), nello specifico:

- recinzione perimetrale e fascia di inserimento delle mitigazioni ambientali;
- viabilità interna (piste di servizio);
- pannelli fotovoltaici e relativi supporti;

si evidenzia che all'interno della fascia di rispetto vige il vincolo di inedificabilità, il quale può essere derogato su specifica autorizzazione degli uffici autostradali preposti. Per tali interventi progettuali interferenti con le infrastrutture autostradali, seppur configurandosi come interventi di minore entità, cioè diversi dagli interventi di edificazione in senso planovolumetrico e di carico urbanistico, occorre ottenere un parere di compatibilità con la sicurezza della circolazione stradale, rispetto alle opere da realizzare, da parte dell'Ente gestore;

11. con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, in relazione alla nota prot. n. 3136-P del 27/03/2025 (prot. Arpae n. 58910 del 28/03/2025) del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Questa Agenzia nell'ambito della Conferenza di Servizi in corso, relativa all'istanza di PAUR Regionale presentata dalla società IREN GREEN TECH s.r.l., è tenuta al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 190/2024 ed in conformità alle disposizioni del DM 10/09/2010 (attualmente vigente e non modificato).

Il progetto oggetto dell'istanza di Autorizzazione Unica, come previsto dal p. 13.1 del DM 10/09/2010, è un "progetto definitivo" e non un progetto di fattibilità dell'intervento (rif. art. 41 c.4 All.18 del D.Lgs. 36/2023). Per quanto riguarda la tutela archeologica, il citato DM prevede al p. 13.3 che "[...]il  
di *proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. [...]*".

La società IREN GREEN TECH s.r.l., per ottemperare a quanto previsto dell'art. 13.3 del DM 10 settembre 2010, ha effettuato la comunicazione con nota PEC del 25/11/2024.

Con nota prot. n. 3136-P del 27/03/2025 (prot. Arpae n. 58910 del 28/03/2025), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha comunicato che "[...] l'area in cui ricade l'impianto in progetto non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici....questo Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4, allegato II.18 del D.lgs. 36/2023, ritiene necessaria, per quanto attiene la realizzazione dell'impianto, la realizzazione di verifiche archeologiche preventive consistenti nell'esecuzione di saggi archeologici in corrispondenza dei punti che saranno oggetto di escavazione e manomissione, volte a verificare eventuali interferenze di quanto in progetto con strutture e stratigrafie archeologiche eventualmente presenti nel sottosuolo.....Si fa inoltre presente che, in conformità a quanto previsto all'art. 1, c. 8-9, dell'All. I.8 al D.lgs. 36/2023, a seguito delle indagini approvate, faranno seguito le determinazioni della scrivente Soprintendenza, che potranno consistere o nella formale conclusione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ovvero in ulteriori prescrizioni di tutela e che qualora le verifiche richieste dovessero avere esito positivo, questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti di indagine. [...]".

Posto che:

- l'art. 41 c. 4. D.Lgs. 36/2023 prevede che *“La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.”;*
- l'art. 14 e l'art. 72, c. 2, del D.Lgs. 209/2024 hanno apportato modifiche anche all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (*“Livelli e contenuti della progettazione”*) specificando ancor meglio l'ambito di applicazione della VPJA, circoscritto ai “contratti pubblici di lavori”.
- ai sensi degli art. 1-2 dell'All. I.1 al D.Lgs. 36/2023, si definiscono “contratti pubblici” i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante (qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici) o da un ente concedente (qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici);
- l'articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 prevede che *“In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”;*
- l'articolo 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 prevede che *“1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura. 2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, **per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili [...]**”;*
- l'art. 13. (Ambito di applicazione) del D.Lgs. 36/2023 prevede che *“Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione”;*

si riportano le seguenti considerazioni:

- a. il progetto presentato non è soggetto alle disposizioni di cui al suddetto del D.Lgs. 36/2023, bensì è oggetto di approvazione da parte di questa Agenzia, ai sensi della norma sulle fonti rinnovabili;
- b. questa Agenzia non è Stazione Appaltante (cfr. All I.1 art. 1 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023) bensì Amministrazione coinvolta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 190/24, nell'ambito del PAUR Regionale di che trattasi;
- c. l'esecuzione del piano di saggi archeologici preventivi (trincee stratigrafiche) dopo approvazione della Soprintendenza, costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello per il rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico, disciplinato dal D.Lgs n. 190/2024 e dal Decreto Ministeriale sopracitato;
- d. la richiesta del Ministero della Cultura (prot. Arpae n. 58910/2025), nell'ambito del procedimento in corso (PAUR) comprendente il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e del DM 10/09/2010, comporterebbe un aggravio del procedimento in violazione del principio di cui all'art 1 c.2 della L.241/90 secondo il quale *“la pubblica amministrazione non può aggravare il*

*procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in conformità al principio di non aggravamento del procedimento, si comunica che la nota prot. n. 3136-P del 27/03/2025 (prot. Arpae n. 58910 del 28/03/2025) è da considerarsi come una richiesta attinente ad un autonomo procedimento del Ministero della Cultura, che dovrà essere espletato dalla Società proponente preliminarmente al rilascio dell'Autorizzazione Unica al fine di consentire al Ministero l'espressione del parere di competenza previsto nell'ambito della predetta Autorizzazione.

La titolare dell'incarico di funzione

U.O. "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia"

*n.q. Responsabile del Procedimento*

dott.ssa geol. Angela Iaria

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.